

## **RASSEGNA NORMATIVA**

*approfondimento di pagina 6*

Il codice penale del 1930, agli artt. 589 e 590, prevede i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica ma, la prima norma di valenza generale cui occorre far riferimento, è l'art. 2087 del codice civile che impone, a tutti i datori di lavoro, di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori.

La Costituzione impone l'obbligo della tutela della salute, quale diritto fondamentale dell'individuo e della collettività.

Successivamente, lo Statuto dei lavoratori del 1970, all'art. 9, prevede la facoltà per i lavoratori di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione.

La svolta decisiva che rende il ruolo dei lavoratori "momento attivo" necessario per l'adempimento dell'obbligo di sicurezza gravante in capo al datore di lavoro, è data dalla legislazione comunitaria.

Il d.lgs. 626/1994 dà attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano, alla Direttiva 391 del 1989 e ad altre sette direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il decreto introduce una nuova filosofia della prevenzione e individua, rispetto al passato, nuove figure della prevenzione, definendone ruolo, compiti e responsabilità, infine disciplina nuovi fattori di rischio.

Il d.lgs. 81/2008, altrimenti denominato Testo Unico, si prefigge di compendiare e coordinare tutte le diverse norme emanate in tema di sicurezza sul lavoro, in un unico testo organico. Tra le novità di carattere generale ricordiamo:

- la definizione, mutuata dall'OMS, del concetto di salute intesa come " stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità" (art. 2);
- l'istituzione del Sistema Informativo Nazionale Prevenzione (SINP), per orientare la programmazione delle attività di prevenzione (art. 8).

La materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere disciplinata anche da leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale, sempre in senso



migliorativo per la tutela dei lavoratori. Il T.U. demanda alla contrattazione collettiva la definizione di taluni ambiti, in particolare quelli relativi alla partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza.

